

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro concernente il perfezionamento professionale e la protezione della salute per il mestiere del falegname

Modifica del 13 dicembre 2010

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

La disposizione modificata qui di seguito, menzionata nel contratto collettivo di lavoro (CCL) concernente il perfezionamento professionale e la protezione della salute per il mestiere del falegname, allegato al decreto del Consiglio federale del 28 aprile 2009¹, è dichiarata d'obbligatorietà generale²:

Art. 11 cpv. 3 (Ammontare dei contributi)

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2011 e ha effetto sino al 31 dicembre 2013.

13 dicembre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ FF 2009 2663

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

